

Principi e regole dell'esecuzione penitenziaria

Legge 26 luglio 1975, n. 354

Ordinamento penitenziario

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

Regolamento di esecuzione

TRATTAMENTO PENITENZIARIO

*complesso delle regole e
delle attività che
disciplinano e assistono
la privazione della
libertà personale per
l'esecuzione di una
sanzione penale*

Primato della persona

Detenuto = titolare di
situazioni giuridiche
soggettive

Corte cost. 26/1999


Art. 4 ord. penit. = I detenuti e gli internati esercitano personalmente i **diritti loro derivanti dalla presente legge** anche se si trovano in stato di interdizione legale (art. 32 c.p.)

ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 1

*Il **trattamento** penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona*

CARATTERI DELLA PENA



*** Comma 6 = I DETENUTI SONO CHIAMATI CON IL LORO NOME**

ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 1

*Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a **sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose***

CARATTERI DEL TRATTAMENTO



ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 1

*Il trattamento penitenziario si conforma a modelli che favoriscono l'**autonomia**, la **responsabilità**, la **socializzazione** e l'**integrazione***

MODELLI TRATTAMENTALI

I contenuti del principio rieducativo



ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 2

*Il trattamento **tende**, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati*

FINALITÀ E NATURA DEL TRATTAMENTO




ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 3

Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno

DIRITTI DEI DETENUTI



ART. 1 ORD. PENIT.

COMMI 4 E 5

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari

ORDINE E DISCIPLINA



DETENUTI IN ATTESA DI GIUDIZIO

ART. 1 ORD. PENIT.

COMMA 7

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva



TRATTAMENTO IMPUTATI

Art. 1 comma 7 ord. penit.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva

Art. 1 comma 1 reg. esec.

Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative della libertà consiste **nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali**

Trattamento a confronto

Imputati (di sostegno)

- **Art. 1 comma 1 reg. esec**
- *Il trattamento degli **IMPUTATI** sottoposti a misure privative della libertà consiste nell'offerta di interventi diretti a sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali*

Condannati (rieducativo)

- **Art. 1 comma 2 reg. esec.**
- *Il trattamento rieducativo dei **CONDANNATI** e degli internati è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva partecipazione sociale*